



# **COMUNE DI POGLIANO MILANESE** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

## **003 - AREA AFFARI GENERALI** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 34**

**Data: 09/02/2021**

**OGGETTO:** Prestazioni di lavoro straordinario anno 2021.

### **LA RESPONSABILE**

PREMESSO che occorre provvedere all'adozione della preventiva autorizzazione al personale dipendente di questo Comune per effettuare prestazioni al di fuori del normale orario lavoro dovute ad esigenze straordinarie finalizzate ad assicurare la funzionalità degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza;

RITENUTO, a tal fine, necessario garantire il rispetto del limite annuo di spesa per il numero delle ore di lavoro straordinario autorizzabile, tenuto conto delle attuali esigenze d'ufficio, e della disposizione di cui all'art. 23 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004, combinato con l'art. 14 del C.C.N.L. in data 01/04/1999 e con l'art. 38 del C.C.N.L. in data 19/07/2000, in materia di compenso per lavoro straordinario al personale;

DATO ATTO che il C.C.N.L. del 21/05/2018 non ha in alcun modo integrato o modificato la disciplina in materia di finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario contenuta nell'art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

VISTO l'Art. 14 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/2001, il quale stabilisce che per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'Art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 06.07.1995, per la parte residua dopo l'applicazione dell'Art. 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 01.01.1999;

VISTO il 4° comma del citato Art. 14, ai sensi del quale, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le prestazioni medesime è rideterminato in 180 ore, ed i risparmi derivanti dalla riduzione confluiscono nel fondo di cui all'Art. 15 del C.C.N.L. siglato il 01.01.1999;

VISTO l'Art. 38, 1° comma, dell'accordo integrativo al C.C.N.L. sottoscritto in data 14.09.2000, che recita: «*Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'Art. 14 del C.C.N.L. dell'1.04.1999*»;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, 75, che testualmente recita: «*....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*»;

ATTESO che il “tetto” corrispondente all'importo dell'anno 2016 è applicabile sia al “trattamento accessorio” finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa alimentato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999, che al fondo per il “lavoro straordinario” alimentato ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 01.04.1999, affermando la regola di carattere generale del blocco “dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio”;

VERIFICATO che:

- il FONDO STRAORDINARIO per l'anno 2016 è stato determinato in €. 12.809,25.=;
- l'importo del fondo straordinario per gli anni successivi non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RITENUTO di dover determinare il Fondo straordinario per l'anno 2021, tenuto conto che il limite da non superare è quello determinato per l'anno 2016, e pertanto pari a €. €. 12.809,25.=;

VISTO il prospetto allegato (Allegato n. 1), dal quale si evince che il monte ore complessivo per l'anno 2021 è di circa n. 874 ore, calcolate come segue: somma stanziata a bilancio diviso il costo di un'ora di lavoro straordinario diurna feriale di un dipendente di categoria C.1, tenuto conto del budget necessario a remunerare l'istituto della banca delle ore;

DATO atto che il monte ore assegnato a ciascuna Area non può essere superato, salvo consenso del dipendente a dare luogo al recupero delle ore in esubero attraverso il riposo compensativo, ai sensi dell'Art. 38, 7° comma, del C.C.N.L. del 14.09.2000, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;

RILEVATO che, di concerto con le R.S.U. e le OO.SS., saranno effettuate in corso d'anno alcune verifiche al fine di valutare le condizioni che hanno reso necessario il ricorso al lavoro straordinario e provvedendo contestualmente ad individuare gli elementi che potrebbero portare una riduzione dello stesso;

VISTO l'Art. 9 della Legge 30.12.1991, n. 412, che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 01.07.1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione del lavoro;

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a dotarsi di idonea metodologia per una puntuale rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio del personale dipendente;

RITENUTO che i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possano chiedere, in corrispondenza di effettive necessità, di fronteggiare particolari situazioni dovute ad esigenze straordinarie al di fuori del normale orario di lavoro, per un monte ore individuale come da prospetto allegato (Allegato n. 1), e comunque nei limiti stabiliti dal vigente C.C.N.L.;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.M. 13/01/2021 che ha differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 12/01/2021, ad oggetto: *"Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio e piano esecutivo di gestione (parte contabile) – anno 2021"*;

## DETERMINA

- 1) Assegnare a ciascun Responsabile d'Area il monte ore per l'anno 2021 come indicato nel prospetto allegato (Allegato n. 1).
- 2) Impegnare la spesa complessiva di €. 12.809,25.=, oltre oneri riflessi e IRAP, finanziata con entrate correnti di bilancio, a titolo di risorse utili a compensare il lavoro straordinario che il personale dipendente presterà nell'anno 2021.
- 3) Imputare la spesa di €. 12.809,25.= alla Missione 01.01.01.01/210, ad oggetto: "Compenso per lavoro straordinario", la spesa di €. 3.048,60.=, per oneri riflessi, alla Missione 01.01.02.01/3233, ad oggetto: "Oneri riflessi su salario accessorio" e la spesa di €. 1.088,79.=, per IRAP, alla Missione 01.02.01.01/176, ad oggetto: "Versamento IRAP", del Bilancio 2020/2022 – Esercizio provvisorio 2021.

Capitolo	Missione – Programma Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
210	01.01.01.01	U.1.01.01.01.003			x			
3233	01.01.02.01	U.1.01.02.01.001			x			
176	01.02.01.01	U.1.02.01.01.001			x			

- 4) Dare atto che le predette spese saranno liquidate a mensilità posticipate con la procedura prevista dall'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- 5) Trasmettere copia del presente atto alla R.S.U. e OO.SS. per l'opportuna informazione.
- 6) Dare atto che, ove necessario, sarà effettuata opportuna revisione del presente atto e che copia dello stesso sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Servizio e alla R.S.U e OO.SS.
- 7) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Lucia Carluccio